

SENATO DELLA REPUBBLICA
9ª COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE
mercoledì 31 maggio 2017
ore 13:00

Audizione FederSalus

“Schema di decreto legislativo sulla disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento”

Atto Governo n. 411

FEDERSALUS

Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici

Via Brenta 2/A – 00198 Roma

Tel. 0654221967 | Fax 0654283278 - P. IVA 05768401001

federsalus@federsalus.it | federsalus@pec.federsalus.it - www.federsalus.it

**Memoria sul D. Lgs. sulla disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento
Atto del Governo n. 411**

Premessa

FederSalus è un'Associazione di rappresentanza del comparto degli integratori alimentari e degli alimenti dietetici. Ad oggi conta quasi 200 aziende associate operanti nel mercato italiano lungo tutta la filiera: dalle imprese presenti direttamente con il proprio marchio, ai produttori in conto terzi, ai produttori e distributori di materie prime. Negli ultimi anni il mercato degli integratori alimentari ha saputo consolidarsi e crescere notevolmente nel panorama della manifattura con un tasso di crescita del fatturato del 6% nel 2016 rispetto all'anno precedente e del 4,8% in termini di volumi. In tale contesto l'Italia si colloca in una posizione di leadership a livello europeo, con un valore di quasi 3 miliardi di euro, che si traduce in quasi 198.000 confezioni vendute ed oltre 80.000 addetti.

L'utilizzo degli integratori alimentari è consigliato in caso di carenza di alcune sostanze, causata da un'alimentazione non corretta o particolari momenti della vita, non hanno proprietà curative, ma possono contribuire al benessere dell'organismo ottimizzando lo stato nutrizionale oppure contribuendo al benessere con l'apporto di nutrienti e sostanze di altro tipo. Esistono in commercio molti tipi di integratori diversificati a secondo delle necessità. Tra i principali, si elencano i fermenti lattici, le vitamine, i sali minerali, le fibre e gli aminoacidi.

FederSalus lavora dunque da anni al fianco dei suoi Associati e delle istituzioni per garantire il valore dei prodotti, e, attraverso alti standard qualitativi, la tutela dei consumatori. Opera dunque affinché vi sia una piena consapevolezza, a tutti i livelli, delle specificità degli integratori alimentari e dei prodotti dietetici. È infatti doveroso notare come tali prodotti siano oggetto di un quadro normativo specifico, che, tanto a livello comunitario quanto nazionale, ne assicura la conoscibilità delle proprietà e la conformità alle regole di produzione ed etichettatura. Gli integratori vengono infatti commercializzati solo dopo la notifica dell'etichetta al Ministero della Salute, il quale verifica il contenuto dell'etichetta di ciascun prodotto e le informazioni riportate devono rispettare alcune regole definite dalla normativa.

Lo schema di decreto

Con riferimento all'Atto Governo n. 411, schema di Decreto Legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, trova la sua origine nella legge di delegazione europea 2015 (articolo 5, legge 12 agosto 2016, n. 170), che, ripristinando quanto già previsto dal D. Lgs n. 109/1992, prevede che sull'etichetta dei prodotti alimentari debba essere riportata l'indicazione dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore.

L'atto è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo, acquisendo il successivo 20 aprile il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, subordinato tuttavia all'accoglimento di alcune condizioni, tra cui:

- all'articolo 1 (Campo di applicazione), comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute";

FEDERSALUS

Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici

Via Brenta 2/A – 00198 Roma

Tel. 0654221967 | Fax 0654283278 - P. IVA 05768401001

federalus@federalus.it | federalus@pec.federalus.it - www.federalus.it

- all'articolo 5 (Sanzioni) nelle parti in cui si prevede la misura delle sanzioni:
 - al comma 1 sostituire "da 2.000 euro a 18.000 euro" con "da 1.600 euro a 9.500 euro";
 - al comma 2 sostituire "da 2.000 euro a 18.000 euro" con "da 600 euro a 3.500 euro";
 - al comma 3 sostituire "da 1.000 euro a 8.000 euro" con "da 600 euro a 3.500 euro";
- all'articolo 6 (Autorità competenti): sopprimere l'intero articolo;
- all'articolo 8 (Disposizioni Transitorie e finali):
 - al comma 1, sostituire "a decorrere dal centottantesimo giorno" con "decorsi 23 mesi";
 - al comma 2, sostituire "dei predetti alimenti" con "degli imballaggi".

Trasmesso al Parlamento in data 27 aprile 2017, al Senato è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Agricoltura nonché alle Commissioni Igiene e Sanità e Industria per le osservazioni nell'ambito dei profili di rispettiva competenza.

Osservazioni

FederSalus ha accolto positivamente l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo e l'inizio dell'esame all'interno delle competenti commissioni parlamentari, in quanto la correttezza delle indicazioni e la sicurezza garantita dal successivo controllo previsto dal provvedimento, sono in linea con le richieste del comparto.

Si intende tuttavia portare all'attenzione della Commissione le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 3, si prescrive l'obbligo di indicazione, sul preimballaggio o su un'etichetta ad essa apposta, della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alla collettività. La disposizione chiede dunque di indicare anche la sede di confezionamento del prodotto, nel caso in cui la stessa non coincida anche con quella di produzione.
Si evidenzia, che il dettato di tale norma potrebbe destare alcune criticità di interpretazione e arrecare un maggior aggravio per il comparto produttivo, specie se non viene specificato quale grado di confezionamento sia obbligatorio ai fini dell'applicabilità di tale disposizione. In tal senso, stante alla normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari, il Regolamento n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'articolo 2, comma 1, lettera j), definisce il confezionamento come *"il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore"*. A tal riguardo, si chiede dunque di valutare l'opportunità di specificare la definizione di confezionamento in linea con la normativa europea che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di confezionamento soltanto per quello di primo grado (vale a dire la confezione a diretto contatto con l'alimento), modifica che non inciderebbe sulla ratio della disposizione ma che anzi mira anch'essa alla completa informazione al consumatore, alla rintracciabilità degli alimenti, e soprattutto alla tutela della salute.
- con riferimento all'entrata in vigore della legge, contenuta nell'articolo 8 *"Disposizioni transitorie e finali"*, si prevede che le disposizioni avranno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore. Tale termine, tuttavia, non tiene conto di un'adeguata tempistica di

FEDERSALUS

Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici

Via Brenta 2/A – 00198 Roma

Tel. 0654221967 | Fax 0654283278 - P. IVA 05768401001

federalus@federalus.it | federalus@pec.federalus.it - www.federalus.it

smaltimento delle scorte ai fini dell'adeguamento alla normativa, il che arrecherebbe un grave danno alle aziende produttrici. Al riguardo, FederSalus accoglie con favore la condizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni e della Commissione Igiene e Sanità del Senato, a margine dei pareri sul provvedimento, che chiede di estendere ad un anno l'entrata in vigore. Si sottolinea infatti che, in assenza di questioni attinenti la sicurezza del consumatore, ogni termine più breve comporterebbe solo costi aggiuntivi ed ingiustificati alle aziende, tenute in ogni caso al successivo obbligo di notifica al Ministero della Salute.

In conclusione, al fine di porre rimedio alle criticità sopra evidenziate, FederSalus chiede alla Commissione di subordinare l'espressione del proprio parere positivo all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica del testo dello schema di decreto legislativo in esame:

- all'articolo 2, comma 1, *aggiungere infine*: “confezionamento” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
- all'articolo 8, comma 1, *sostituire le parole* “a decorrere dal centottantesimo giorno” *con* “decorsi dodici mesi”.